

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

La presente deliberazione n. 155 del 26 GIU. 2017 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 26 GIU. 2017 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).



Matera, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Francesco Mario ZUNINO)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Giugno, il Dirigente dell'ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D'ONOFRIO, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 155/2017 DEL 26 GIU. 2017

OGGETTO: Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e s.m.i. Non accoglimento richiesta di acquisto alloggio di proprietà A.T.E.R. in Craco alla via A. De Gasperi n. 29 - codice 2408 0003 5001 - assegnato al sig. GIORDANO Antonio.

Attestazione del Responsabile del Procedimento _ Dott.ssa Adele Anna SCHIROSA 
e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili _ Dott. Giancarlo DI CARO 
sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Vista

la pratica predisposta dall'Unità Operativa Gestione Immobili;

Esaminati

la Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e s.m.i. e l'art. 19 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Considerato

□ che, giusta l'atto di accertamento ricognitivo a rogito notaio Brunella CARRIERO in data 18.12.2014 rep. n. 28483/12047 registrato a Matera il 12.01.2015 al nr. 63 mod. IT ed ivi trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. il 13.01.2015 ai nn. 167/141, l'ATER ha acquisito formalmente al proprio patrimonio gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato ai sensi della Legge 30.12.1960, n. 1676 nel territorio del Comune di Craco ed assegnati a riscatto ai sensi della stessa Legge;

□ che con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 19/2015 del 10.02.2015, approvata dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 291 del 17.03.2015, è stato disposto di procedere alla vendita degli alloggi suddetti alle condizioni previste dalla citata Legge 1676/70 e s.m.i.;

□ che, fra gli alloggi di cui sopra, vi è quello sito alla via A. De Gasperi n. 29 _ codice 240800035001 _ da assegnarsi in proprietà con pagamento rateale del prezzo al sig. GIORDANO Antonio nato a Francavilla sul Sinni (PZ) il 19.09.1938, giusta il verbale di consegna provvisoria in data 28.06.1974 rep. n. 13844;

Constatato

□ che, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento di vendita del suddetto alloggio, è risultato che il 12.04.1997 l'assegnatario si è trasferito all'estero con l'intero nucleo familiare, mentre, dalla stessa data, nell'alloggio risiede anagraficamente ed abita stabilmente la nuora sig.ra CRAPULLI Anna Maria Stella nata a Craco il 19.04.1961, moglie del figlio Giuseppe nato a Craco l'11.06.1958 e fino ad allora residente con il marito nella casa di proprietà di quest'ultimo alla via A. De Gasperi n. 33;

□ che, in base all'art. 11, comma 5, della Legge 1676/60, al momento del trasferimento all'estero il sig. Giordano avrebbe dovuto trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di secondo grado avente titolo all'assegnazione a norma della stessa Legge 1676/60 oppure rinunciare all'abitazione restituendola all'A.T.E.R., perdendo, in ogni caso, il diritto all'acquisto;

□ che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa suddetta, il sig. Giordano si è limitato a consentire il trasferimento nell'alloggio della nuora la quale, però, indipendentemente dalla sussistenza o meno degli altri requisiti a tal fine previsti dalla Legge 1676/60, non è né ascendente né discendente o collaterale di secondo grado dell'assegnatario, per cui non può subentrare nell'assegnazione e nel conseguente diritto all'acquisto dell'alloggio;

Considerato

□ che, in ragione di quanto sopra, con nota prot. n. 0014728 del 16.11.2016 è stato comunicato al sig. Giordano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10bis della Legge 241/90, che l'A.T.E.R. non avrebbe accolto la sua richiesta di acquisto presentata il 10.06.2016 prot. n. 0006922 del 13.06.2016, né avrebbe riconosciuto alcun diritto sull'alloggio alla sig.ra Crapulli;

□ che, a seguito di tale nota, il sig. Giordano non ha presentato osservazioni scritte, mentre con nota dell'avv. Vita Maria Baldassarre in data 23.11.2016, acquisita al protocollo A.T.E.R. il 29.11.2016 al nr. 0015724, la sig.ra Crapulli ne ha contestato il contenuto, ritenendo di avere diritto all'acquisto dell'alloggio in quanto collaterale di secondo grado del sig. Giordano;

□ che, tuttavia, la suddetta richiesta non può essere accolta in quanto, in base all'art. 78 del codice civile, il rapporto tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge è un rapporto di affinità e non di parentela, per cui la sig.ra Crapulli è affine di primo grado e non collaterale di secondo grado del sig. Giordano;

Ritenuto

che, per le ragioni sopra esposte, non sussistano i presupposti di legge per il trasferimento della proprietà dell'alloggio né a favore del sig. Giordano né a favore della sig.ra Crapulli;

Vista

l'attestazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta;

DETERMINA

- 1) dare atto che, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, né il sig. GIORDANO Antonio nato a Francavilla sul Sinni (PZ) il 19.09.1938 né la sig.ra CRAPULLI Anna Maria Stella nata a Craco il 19.04.1961 hanno diritto ai sensi della Legge 1676/60 all'acquisto dell'alloggio di proprietà dell'A.T.E.R. sito nel territorio del Comune di Craco alla via A. De Gasperi n. 29 _codice 2408 0003 5001, alloggio che, pertanto, deve essere riconsegnato all'A.T.E.R.;
- 2) avvertire gli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere, nel termine di decadenza di 60 gg. dalla notifica, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata secondo le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 e s.m.i., oppure, in alternativa, nel termine perentorio di 120 gg. dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

